

Torna alla pagina precedente

Numero 00170/2016 e data 01/02/2016



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015

NUMERO AFFARE 01352/2014

OGGETTO:

Ministero della salute.

Ministero della Salute Dipartimento della programmazione dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale Direzione Programmazione Generale della Sanitaria Ufficio I - Contenzioso EX DGPROG; Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da ANAAO ASSOMED della Regione Emilia Romagna contro l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara e nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara e del Dott. Giorgio Bene.

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero della Salute DGPROGS 0018138-P-30/06/2014 FI.c.a/2013/543
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;

Ptremesso:

La ANAAO ASSOMED della Regione Emilia Romagna, proposto ricorso straordinario al dello Capo Stato, chiedendo l'annullamento della delibera n. 133 del 19 luglio 2013 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ferrara, pubblicata sull'albo aziendale in data 19.07.2013 nella quale si prevede la costituzione di una unità operativa interaziendale di radiologia diagnostica interventiva comune con l'Azienda USL di Ferrara, nonché degli atti presupposti, attuali, connessi e consequenziali.

La ANAAO ASSOMED della Regione Emilia Romagna agisce nella di sindacato qualità della rappresentativo dirigenza medica, operante nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSN della Regione Emilia Romagna, sostiene l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili della delibera n. 133 del 19 luglio 2013, con la quale la Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara ha attivato una unica unità operativa interaziendale di radiologia diagnostica ed interventiva, che comprende, al suo interno, la radiologia ospedaliera della Azienda Ospedalieradi Universitaria Ferrara radiologia di Comacchio - Delta -Copparo - della Azienda Usi di Ferrara.

Quale primo motivo di ricorso, l'associazione sindacale sostiene la violazione degli artt. 3, comma 1bis e 17-bis del decreto legislativo n.

502 del 30 dicembre 1992 dell'art.4 della legge regionale del 12 1994, n.19, maggio recante: "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.lgs. 502/92, modificato dal D.lgs. 517/1993. Ad avviso della ricorrente, la costituzione di una unità operativa interaziendale, afferente a due enti distinti, quali la Azienda Ospedaliera Universitaria e la Azienda Usi di Ferrara, si pone in contrasto la con sopracitata normativa, che prevede delle l'organizzazione aziende sanitarie sulla base di Dipartimenti, a loro volta articolati in Unità operative e che pone una diretta correlazione tra la azienda sanitaria, il dipartimento e le sottostanti unità operative complesse, per le quali individua esclusivamente una infra collocazione aziendale. L'Associazione sindacale evidenzia, inoltre, che la delibera in questione ha istituito una struttura, che non è nell'atto contemplata aziendale n.185 del 19/8/2009, al quale è

rimessa l'organizzazione interna della Azienda Ospedalieradi Universitaria Ferrara, prevedendo semplicemente rinvio ad un successivo provvedimento le per sue modifiche. Quale ulteriore motivo di ricorso, la ANAAO ASSOMED deduce la violazione del divieto di interposizione di manodopera, di cui all'art. I della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, recante: "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi", nella parte in cui la delibera ha autorizzato il personale della Azienda Ospedaliera Universitaria della nuova unità operativa la prestare propria attività professionale anche nelle strutture dell'Azienda USL di Ferrara, contestualmente autorizzando personale di quest'ultima, che è presente all'interno della stessa articolazione organizzativa interaziendale, a prestare l'attività

all'interno dell'Ospedale di Cona. Tale disposizione, ad avviso del sindacato, consente reciprocamente a ciascuna delle due aziende sanitarie di avvalersi del personale dell'altra. Al riguardo, la ricorrente eccepisce anche violazione dell'art. 20 del CCNL 1998-2001 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria e dell'art. 16 del Contratto collettivo integrativo del 10 febbraio 2014, che prevedono che la mobilità del dirigente medico tra le aziende sanitarie e gli enti del comparto abbia volontario, carattere limitando la possibilità di trasferimento, in del assenza del consenso dirigente, esclusivamente nell'ambito interno della singola azienda.

Nel ricorso, si sostiene, altresì, che il provvedimento in questione viola l'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 502/92, nella parte in cui affida l'incarico di direzione della neo costituita Unità al dott. Giorgio Benea, già titolare della

responsabilità della struttura di radiologia di Comacchio - Delta - Copparo della ASL di Ferrara, senza che sia stata esperita la procedura selettiva per il conferimento di incarico.

Infine l'associazione lamenta, il difetto di istruttoria, sostenendo che la delibera è stata adottata senza il confronto con le organizzazioni sindacali, con conseguente omessa ponderazione dei diversi interessi coinvolti. La Azienda Ospedaliera -Universitaria di Ferrara e la Azienda Unità Sanitaria di Ferrara hanno fatto pervenire le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedono che venga dichiarata la inammissibilità e il rigetto nel merito del ricorso.

Le due Aziende resistenti il difetto dì eccepiscono legittimazione della attiva **ANAAO** ASSOMED, sostenendo che il predetto sindacato, nel presente contenzioso, non agisce a tutela dell'interesse collettivo di tutela delle categoria, bensì a

posizioni afferenti esclusivamente ai dirigenti medici che lavorano nella struttura di radiologia di entrambe le aziende, evidenziando che in base ad un consolidato orientamento, l'associazione sindacale è legittimata ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi di una determinata categoria di lavoratori interamente considerata o delle prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di determinata categoria di lavoratori. Con riguardo alla eccezione relativa al mancato coinvolgimento della Associazione sindacale, le aziende espongono che la proposta di delibera è stata inviata a tutte le Organizzazioni sindacali richiesta di osservazioni; a tal fine l'Azienda Ospedaliera Universitaria ha allegato la E-Mail del 2 luglio 2013, con la quale l'Ufficio delle relazioni sindacali ha inviato alle Organizzazioni sindacali proposta di delibera in questione termine produrre con per osservazioni. Nelle controdeduzioni

si sostiene l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta interposizione di manodopera, citando la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il divieto in parola trova applicazione confronti della PA nei esclusivamente, quando l'Amministrazione svolge attività imprenditoriale.

Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, nonché infondato nel merito.

Considerato:

L'eccezione di difetto di giurisdizione va disattesa, in quanto giurisprudenza per pacifica amministrativa gli atti di macroorganizzazione e, più in generale, gli atti di auto-organizzazione delle pubbliche amministrazioni sono sindacabili, da parte di chi vi abbia ovviamente interesse, entro ristretti limiti della legittimità.

Quanto al merito, il provvedimento impugnato sfugge alle censure di illegittimità dedotte dalla ricorrente

associazione. Infatti, la costituzione di una unità operativa interaziendale, afferente a due enti distinti, quali la Azienda Ospedaliera Universitaria Azienda USL di Ferrara, sembra rispondere a criteri di efficienza e buona amministrazione, nell'ottica del migliore utilizzo delle risorse disponibili, e comunque rientra nella discrezionalità tecnica, carattere organizzativo, riservata all'autonomia delle scelte dell'amministrazione.

Né poi può ipotizzarsi un'interposizione o intermediazione di manodopera soltanto perché la delibera ha autorizzato il personale della Azienda Ospedaliera Universitaria della nuova unità operativa a prestare la propria attività professionale anche nelle dell'Azienda USL strutture di Ferrara, contestualmente autorizzando il personale quest'ultima, che è presente all'interno della stessa articolazione organizzativa interaziendale,

l'attività all'interno prestare dell'Ospedale di Cona. Infatti, l'attività poste in essere nella specie dall'amministrazione non hanno carattere imprenditoriale, con impossibilità di conseguente configurare il divieto cui accenna la ricorrente.

Quanto infine alla consultazione sindacale, risulta che questa non è mancata, essendovi stata un'informativa seppure generica, nei confronti dei soggetti interessati.

Quanto al contestato affidamento dell'incarico di direzione della neo costituita Unità, infine, non sembra potersi riconoscere alcun interesse processuale all'associazione ricorrente, potendo tale provvedimento essere contestato unicamente da un altro sanitario avente titolo ad ottenere quello stesso posto conferito al contro interessato.

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso deve essere rigettato.

IL PRESIDENTE ED
ESTENSORE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

Marisa Allega

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

Mappa del sito

Guida al sito

Regole di accesso Accessibilità

Condizioni di utilizzo Informativa privacy